

Mariano Valente

mini**manuali**

DIRITTO PENALE

Per **esami universitari, concorsi pubblici**
e **abilitazioni professionali**

- DOTTRINA • GIURISPRUDENZA • ESEMPI
- SINTESI RIEPILOGATIVE • QUESITI DI VERIFICA

IV Edizione



Minimanuale

DIRITTO PENALE

Accedi ai servizi riservati

Il codice personale contenuto nel riquadro dà diritto a servizi esclusivi riservati ai nostri clienti. Tutti i materiali e i servizi associati al volume sono accessibili dall'area riservata che si attiva mediante registrazione al sito edises.it. Per accedere alla tua area riservata segui le istruzioni riportate di seguito.

Collegati al sito edises.it



• Se sei registrato al sito

- clicca su *Accedi al materiale didattico*
- inserisci email e password
- inserisci le ultime 4 cifre del codice ISBN, riportato in basso a destra sul retro di copertina
- inserisci il tuo **codice personale** per essere reindirizzato automaticamente all'area riservata



• Se non sei già registrato al sito

- clicca su *Accedi al materiale didattico*
- registrati al sito o autenticali tramite facebook
- attendi l'email di conferma per perfezionare la registrazione
- torna sul sito **edises.it** e segui la procedura già descritta per *utenti registrati*

CODICE PERSONALE



Grattare delicatamente la superficie per visualizzare il codice personale.
Il volume NON può essere venduto né restituito se il codice personale risulta visibile.
L'accesso ai servizi riservati ha la durata di un anno dall'attivazione del codice e viene garantito esclusivamente sulle edizioni in corso.

Minimanuale

DIRITTO PENALE

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2021 2020 2019 2018 2017

Le cifre sulla destra indicano il numero e l'anno dell'ultima ristampa effettuata

A norma di legge è vietata la riproduzione, anche parziale, del presente volume o di parte di esso con qualsiasi mezzo.

L'Editore

Autori:

Mariano VALENTE, Procuratore dello Stato, già Magistrato ordinario nonché Cultore della materia di diritto privato dell'economia nell'Università Parthenope di Napoli, specializzato in diritto e procedura penale presso l'Università degli studi di Napoli Federico II, curatore della rivista "La Gazzetta Forense" edita da "Il Denaro".

Progetto grafico e grafica di copertina: Curvilinee S.r.l.

Fotocomposizione: TPM s.a.s. – Città di Castello (PG)

Stampato presso: Litografia Sgrate S.r.l. – Città di Castello (PG)

Per conto della Edises – Piazza Dante 89 – Napoli

www.edises.it
info@edises.it

ISBN 978 88 9362 011 6

I curatori, l'editore e tutti coloro in qualche modo coinvolti nella preparazione o pubblicazione di quest'opera hanno posto il massimo impegno per garantire che le informazioni ivi contenute siano corrette, compatibilmente con le conoscenze disponibili al momento della stampa; essi, tuttavia, non possono essere ritenuti responsabili dei risultati dell'utilizzo di tali informazioni e restano a disposizione per integrare la citazione delle fonti, qualora incompleta o imprecisa.

Realizzare un libro è un'operazione complessa e nonostante la cura e l'attenzione poste dagli autori e da tutti gli addetti coinvolti nella lavorazione dei testi, l'esperienza ci insegna che è praticamente impossibile pubblicare un volume privo di imprecisioni. Saremo grati ai lettori che vorranno inviarci le loro segnalazioni e/o suggerimenti migliorativi all'indirizzo redazione@edises.it

PREFAZIONE

I volumi della collana Mini Manuali espongono in sintesi, ma con estrema chiarezza ed esaustività, tutta la materia normalmente oggetto di esami universitari, prove di concorso e abilitazioni professionali.

In particolare, presentano la tradizionale trattazione manualistica, illustrano gli aspetti salienti e la disciplina dei diversi istituti e non tralasciano di dare spazio, in appositi box di approfondimento, ai più significativi orientamenti della dottrina e della giurisprudenza.

Rispetto ai tradizionali Compendi, i Mini Manuali sono inoltre caratterizzati dalla presenza di ulteriori rubriche e apparati didattici:

- alla fine di ogni capitolo sono presenti **Domande di autovalutazione** per una immediata verifica degli argomenti studiati;
- nel corso della trattazione si è prestata una costante attenzione alla *lettura delle norme giuridiche* al fine di evidenziare lo stretto collegamento tra l'esposizione manualistica e le disposizioni di codici e leggi speciali. A tal fine sono state inserite apposite **mappe normative** che riportano le norme più rilevanti, i cui punti principali e maggiormente complessi sono esplicitati attraverso appositi call out;
- la trattazione è intervallata da domande (**All'esame**), con la relativa risposta, che hanno lo scopo di portare lo studente a familiarizzare con la situazione che gli si presenterà in sede di esame e offrono spunti di riflessione su questioni o termini pertinenti alla trattazione;
- si è fatto un ampio uso di **esempi**, in un continuo passaggio dalla teoria del diritto alla pratica applicazione delle norme giuridiche;
- in appendice al volume sono riportate delle **domande a risposta sintetica**, con il relativo svolgimento, che consentono di familiarizzare con le prove che prevedono questa tipologia d'esame.

Nelle estensioni online del volume sono presenti altri materiali utili per la preparazione all'esame. In particolare è possibile consultare delle specifiche **infografiche** ("Percorsi riepilogativi"), che riassumono quanto studiato e consentono di fissare i concetti appresi.

Ulteriori **materiali didattici** e **approfondimenti** sono disponibili nell'area riservata a cui si accede mediante la registrazione al sito *edises.it*, secondo la procedura indicata nel frontespizio del volume.

INTRODUZIONE ALLA MATERIA

Anche questa quarta edizione del volume mantiene inalterata la propria struttura e il criterio di analisi della materia penale.

L'opera, come precisato nella premessa editoriale, si prefigge l'obiettivo di rappresentare un supporto rapido, ma al contempo completo ed aggiornato, per lo studio e la ripetizione della parte generale del diritto penale sostanziale.

Particolare attenzione è dunque rivolta alla schematizzazione ed alla chiarificazione degli istituti, con l'illustrazione, in maniera sintetica ma chiara, delle diverse teorie esistenti in dottrina e in giurisprudenza e la precisazione di quelle prevalenti.

Gran parte degli esempi riportati nella trattazione, essenziali ai fini della comprensione degli istituti, sono tratti da casi giurisprudenziali, con l'indicazione delle relative sentenze.

Alla luce delle ultime riforme normative, sono state evidenziate le principali innovazioni in materia di: misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale (D.Lgs. 18 febbraio 2015, n. 7); non punibilità del reo per particolare tenuità del fatto (D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28); delitti contro l'ambiente (L. 22 maggio 2015, n. 68); delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio (L. 27 maggio 2015 n. 69, c.d. legge anticorruzione).

Tra le più recenti, in particolare, si è tenuto conto delle seguenti novità normative: *D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 7* (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67); *D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8* (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67); *L. 23 marzo 2016 n. 41* (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274).

Con riguardo alle novità giurisprudenziali sono state messe in luce, tra le tante, le pronunce aventi ad oggetto: l'impossibilità di escludere *a priori* la causa di non punibilità in caso di reato permanente e di concorso formale di reati (*Cass. Pen., sez. III, 10.3.2016, n. 19111*); la responsabilità medica per colpa (*Cass. pen. Sez. IV 6.6.2016, n. 23283*); la non punibilità del reo per la particolare tenuità del fatto antigiusdittico (*Cass. pen., sez. III, 6.7.2016, n. 38833*).

Napoli, febbraio 2017

Mariano Valente

ABBREVIAZIONI

Ad. Plen.	Adunanza Plenaria	D.P.R.	decreto del Presidente della Repubblica
all.	allegato/i/e	etc.	eccetera
App.	Corte di Appello	G.A.	giudice amministrativo
art. /artt.	articolo/articoli	G.O.	giudice ordinario
cap.	capitolo	L.	legge
Cass.	Cassazione	L. cost.	legge costituzionale
Cass. civ.	Cassazione civile	L. fall.	legge fallimentare
Cass. pen.	Cassazione penale	n.	numero
c.c.	codice civile	ord.	ordinanza
cd./cc.dd.	cosiddetto/cosiddetti	P.A.	pubblica amministrazione
C.d.S.	Consiglio di Stato	par.	paragrafo
CEDU	Convenzione europea dei diritti dell'uomo	Pret.	Pretura
cit.	citato/a	p.u.	pubblico ufficiale
co.	comma/commi	R.D.	Regio decreto
conv.	convertito/a/i/e	sent.	sentenza
Corte cost.	Corte costituzionale	sez.	sezione
Corte EDU	Corte Europea dei diritti dell'Uomo	sez. un.	sezioni unite
Cost.	Costituzione	ss.	seguenti
c.p.	codice penale	Trib.	Tribunale
c.p.c.	codice di procedura civile	T.U.	Testo unico
c.p.m.g.	codice penale militare di guerra	T.u.l.p.s.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
c.p.m.p.	codice penale militare di pace	v.	vedi
c.p.p.	codice di procedura penale		
disp. att.	disposizioni di attuazione		
disp. prel.	disposizioni preliminari		
D.L.	decreto legge		
D.Lgs.	decreto legislativo		
D.Lgt.	decreto luogotenenziale		
D.M.	decreto ministeriale		

SOMMARIO

INTRODUZIONE

1.1 • Origine ed evoluzione del diritto penale moderno	3
1.1.1 • <i>Il pensiero illuministico</i>	3
1.1.2 • <i>La c.d. Scuola classica</i>	4
1.1.3 • <i>La cd. Scuola positiva</i>	4
1.1.4 • <i>Il tecnicismo giuridico</i>	4
1.1.5 • <i>Orientamenti attuali</i>	5
1.2 • Funzione e principi del diritto penale.....	5
1.2.1 • <i>Nozione</i>	5
1.2.2 • <i>Funzione</i>	5
1.2.3 • <i>Teoria costituzionalmente orientata</i>	5
1.2.4 • <i>Principi</i>	6
<i>Principio di materialità</i>	6
<i>Principio di offensività e concezione realistica del reato</i>	6
<i>Principio di soggettività (o colpevolezza)</i>	8
<i>Principio di sussidiarietà</i>	8
<i>Principio di frammentarietà</i>	8
<i>Principio di autonomia</i>	9
1.3 • Il codice Zanardelli, il codice Rocco e la Costituzione Repubblicana.....	9
1.3.1 • <i>Il codice Zanardelli</i>	9
1.3.2 • <i>Il codice Rocco</i>	9
1.3.3 • <i>La Costituzione Repubblicana</i>	10

PARTE PRIMA LA LEGGE PENALE

CAPITOLO 1 | La funzione di garanzia della legge penale

1.1 • I principi garantistici del diritto penale	13
1.2 • Il principio di legalità	14
1.2.1 • <i>Nozioni introduttive</i>	14
1.2.2 • <i>La riserva di legge</i>	15
<i>Nozione</i>	15
<i>Fondamento</i>	16
<i>Natura giuridica</i>	16
<i>Legge in senso “formale” o “materiale”</i>	17
<i>La legge regionale</i>	17
<i>Le norme penali in bianco</i>	18

<i>La consuetudine</i>	18
<i>La normativa dell'Unione europea</i>	19
<i>Le fonti del diritto penale</i>	19
1.2.2 • <i>Il principio di tassatività</i>	19
<i>Nozione</i>	19
<i>Fondamento</i>	20
<i>Elementi normativi della fattispecie</i>	21
1.2.4 • <i>Il principio d'irretroattività della norma penale</i>	22
<i>Nozione</i>	22
<i>Fondamento</i>	22
<i>La retroattività della legge penale più favorevole</i>	22
<i>Ambito operativo</i>	23
1.2.5 • <i>Il divieto di analogia in materia penale</i>	23
<i>Nozione</i>	23
<i>Fondamento</i>	25
<i>Interpretazione estensiva</i>	25
<i>Ambito operativo</i>	26

CAPITOLO 2 | L'interpretazione della legge penale

2.1 • <i>Nozione</i>	29
2.2 • <i>Tipi di interpretazione</i>	29
2.3 • <i>Ulteriori criteri interpretativi</i>	31
2.3.1 • <i>Criterio storico</i>	31
2.3.2 • <i>Criterio sistematico</i>	32
2.3.3 • <i>Criterio teleologico (o finalistico)</i>	32

CAPITOLO 3 | L'efficacia della legge penale

Sezione I – Limiti temporali

3.1 • <i>La successione delle leggi nel tempo</i>	37
3.1.1 • <i>Nozione</i>	37
3.1.2 • <i>Criteri di accertamento della successione</i>	38
3.1.3 • <i>La legge più favorevole</i>	40
3.1.4 • <i>Pena definitiva e successiva pena pecuniaria</i>	41
3.2 • <i>Ambito operativo</i>	41
3.2.1 • <i>Elementi normativi della fattispecie e norme penali in bianco</i>	41
3.2.2 • <i>Leggi temporanee ed eccezionali</i>	42
3.2.3 • <i>Leggi penali in materia finanziaria</i>	43
3.2.4 • <i>Decreti legge non convertiti o convertiti con emendamenti</i>	43
3.2.5 • <i>Leggi incriminatrici dichiarate incostituzionali</i>	44
3.3 • <i>Il tempo del commesso reato</i>	44

Sezione II – Limiti spaziali

3.4 • I principi	46
3.5 • Il principio di territorialità	46
3.5.1 • <i>Territorio dello Stato</i>	47
3.5.2 • <i>Il luogo del commesso reato</i>	47
3.5.3 • <i>Problemi interpretativi</i>	48
3.6 • Deroghe al principio di territorialità	49
3.6.1 • <i>Principio della difesa</i>	49
<i>Reati commessi all'estero da cittadini o stranieri, puniti incondizionatamente...</i>	49
<i>Delitti politici commessi all'estero da cittadini o stranieri, puniti condiziona-</i>	
<i>tamente</i>	50
3.6.2 • <i>Principio della personalità</i>	51
3.6.3 • <i>Principio dell'universalità</i>	51

Sezione III – Limiti personali

3.7 • Il principio dell'obbligatorietà della legge penale	52
3.7.1 • <i>Nozione</i>	52
3.7.2 • <i>Fondamento</i>	52
3.7.3 • <i>Tipi</i>	53
3.8 • Immunità di diritto pubblico interno	53
3.8.1 • <i>Le immunità previste dall'ordinamento</i>	53
3.8.2 • <i>L'immunità parlamentare</i>	54
3.9 • Immunità di diritto internazionale	55
3.10 • Natura giuridica delle immunità	56

PARTE SECONDA

IL REATO

CAPITOLO 1 | Nozione e struttura del reato

1.1 • Nozione di reato	63
1.1.1 • <i>Definizione formale e sostanziale</i>	63
1.1.2 • <i>Illecito penale, illecito civile e illecito amministrativo</i>	64
1.2 • Delitti e contravvenzioni	65
1.2.1 • <i>Criterio distintivo</i>	65
1.2.2 • <i>Conseguenze della distinzione</i>	65
1.2.3 • <i>Buona fede nelle contravvenzioni</i>	67
1.3 • Oggetto giuridico del reato	67
1.3.1 • <i>Nozione</i>	67
1.3.2 • <i>Oggetto giuridico ed oggetto materiale</i>	68
1.3.3 • <i>Rilevanza pratica dell'individuazione dell'oggetto giuridico</i>	68
1.4 • Il soggetto passivo del reato	69

1.4.1 • <i>Nozione</i>	69
1.4.2 • <i>Rilevanza pratica</i>	69
1.5 • <i>Responsabilità delle persone giuridiche in materia penale</i>	70
1.5.1 • <i>Disciplina generale</i>	70
1.5.2 • <i>Natura giuridica</i>	71
1.5.3 • <i>Disciplina della responsabilità amministrativa</i>	72
1.6 • <i>Responsabilità penale dei soggetti all'interno di enti o imprese</i>	72
1.7 • <i>Responsabilità penale per fatti commessi da animali</i>	74
1.8 • <i>Struttura del reato</i>	75
1.8.1 • <i>Concezione bipartita e tripartita</i>	75
1.8.2 • <i>Concezione bipartita</i>	75
1.8.3 • <i>Concezione tripartita</i>	76
1.8.4 • <i>Antigiuridicità materiale</i>	76
1.8.5 • <i>Antigiuridicità speciale</i>	77
1.9 • <i>Classificazione dei tipi di reato</i>	78
1.9.1 • <i>Reati comuni e reati propri</i>	78
1.9.2 • <i>Reati monosoggettivi e reati plurisoggettivi (o a concorso necessario)</i>	78
1.9.3 • <i>Reati di evento e reati di mera condotta</i>	78
1.9.4 • <i>Reati a forma libera e reati a forma vincolata</i>	79
1.9.5 • <i>Reati istantanei e permanenti</i>	79
1.9.6 • <i>Reato permanente e reato omissivo proprio</i>	81
1.9.7 • <i>Reato permanente e concorso di persone nel reato</i>	82
1.9.8 • <i>Reato eventualmente permanente e reato istantaneo ad effetti permanenti</i>	82
1.9.9 • <i>Reati abituali</i>	83
1.9.10 • <i>Reati di danno e di pericolo</i>	84
1.9.11 • <i>Reati di pericolo concreto</i>	85
1.9.12 • <i>Reati di pericolo presunto o astratto</i>	86
1.9.13 • <i>Delitti di attentato</i>	88
1.9.14 • <i>Reati unisussistenti e plurisussistenti</i>	88
1.9.15 • <i>Ulteriori tipi di reato</i>	89

CAPITOLO 2 | Tipicità

Sezione I - La condotta

2.1 • <i>Definizione</i>	93
2.2 • <i>L'azione (reato commissivo)</i>	94
2.3 • <i>L'omissione (reato omissivo)</i>	95
2.3.1 • <i>Nozione</i>	95
2.3.2 • <i>Reati omissivi propri ed impropri</i>	97
2.3.3 • <i>L'art. 40, co. 2, c.p. e l'obbligo di impedire l'evento (posizione di garanzia)</i>	99
<i>Applicazioni</i>	99
<i>Conclusioni</i>	100
<i>Natura giuridica della fattispecie che consegue all'applicazione dell'art. 40, co. 2, c.p.</i>	101

<i>Ambito operativo</i>	101
<i>L'obbligo di impedire l'evento (posizione di garanzia)</i>	102
<i>La c.d. teoria formale</i>	102
<i>La c.d. teoria sostanziale o della posizione di garanzia</i>	105
<i>Fonti</i>	106
<i>Conclusioni</i>	108

Sezione II - L'evento

2.4 • Nozione	109
2.5 • Concezione naturalistica e concezione giuridica.....	110
2.5.1 • <i>Concezione naturalistica</i>	110
<i>Concezione giuridica</i>	111

Sezione III - Il nesso causale

2.6 • Premessa.....	112
2.7 • Teoria condizionalistica.....	113
2.7.1 • <i>Nozione</i>	113
2.7.2 • <i>Il limite dell'equivalenza degli antecedenti causali e possibili correttivi</i>	113
2.7.3 • <i>Il limite della conoscenza scientifica</i>	114
2.7.4 • <i>Probabilità logico-concreta e probabilità statistico-astratta</i>	115
2.7.5 • <i>Il grado minimo di probabilità, ex art. 40 c.p.</i>	116
2.7.6 • <i>Il concorso di cause (art. 41 c.p.)</i>	117
2.8 • Teoria della causalità adeguata.....	119
2.9 • Teoria della causalità umana.....	120
2.10 • Teoria dell'imputazione obiettiva dell'evento.....	120
2.11 • Opinione giurisprudenziale.....	121
2.12 • Reati omissivi impropri e nesso di causalità.....	121
2.12.1 • <i>Disciplina generale</i>	121
2.12.2 • <i>Differenze tra reati commissivi e reati omissivi</i>	122
2.12.3 • <i>Responsabilità medica</i>	123

CAPITOLO 3 | Antigiuridicità e cause di giustificazione

3.1 • L'antigiuridicità	127
3.2 • Le cause che escludono la pena nel nostro ordinamento.....	128
3.2.1 • <i>Le cause di giustificazione (o scriminanti)</i>	128
3.2.2 • <i>Le cause d'esclusione della colpevolezza (o scusanti)</i>	129
3.2.3 • <i>Le cause d'esclusione della punibilità in senso stretto (o esimenti)</i>	130
3.2.4 • <i>La non punibilità per particolare tenuità del fatto</i>	131
<i>Nozione</i>	131
<i>Natura</i>	131
3.3 • La disciplina delle cause di giustificazione	132
3.3.1 • <i>Rilevanza obiettiva</i>	133
3.3.2 • <i>La rilevanza del putativo</i>	133
3.3.3 • <i>L'errore colposo</i>	134

3.3.4 • <i>L'eccesso colposo</i>	134
3.4 • Il consenso dell'aveute diritto.....	136
3.4.1 • <i>Disciplina codicistica</i>	136
3.4.2 • <i>Natura del consenso</i>	137
3.4.3 • <i>Requisiti del consenso</i>	137
3.4.4 • <i>Oggetto del consenso</i>	137
3.4.5 • <i>Limiti al consenso per l'integrità fisica</i>	138
3.4.6 • <i>Limiti al consenso per i diritti della personalità</i>	140
3.4.7 • <i>Il consenso nell'attività medico-chirurgica</i>	140
3.4.8 • <i>Il consenso dell'aveute diritto nei reati colposi</i>	142
3.5 • L'esercizio di un diritto.....	142
3.5.1 • <i>Nozione</i>	142
3.5.2 • <i>Fondamento</i>	144
3.5.3 • <i>Presupposti di operatività</i>	144
3.5.4 • <i>Diritto di cronaca giornalistica</i>	145
3.5.5 • <i>Diritto di critica</i>	146
3.5.6 • <i>Diritto di satira</i>	146
3.5.7 • <i>Diritto di sciopero</i>	146
3.5.8 • <i>Ius corrigendi</i>	147
3.6 • Adempimento di un dovere.....	147
3.6.1 • <i>Nozione e fondamento</i>	147
3.6.2 • <i>Norme giuridiche</i>	148
3.6.3 • <i>Gli ordini legittimi dell'Autorità</i>	148
<i>Sindacabilità dell'ordine</i>	149
3.7 • Legittima difesa.....	151
3.7.1 • <i>Nozione e fondamento</i>	151
3.7.2 • <i>Aggressione ("pericolo attuale di una offesa ingiusta")</i>	151
3.7.3 • <i>Reazione ("costretto dalla necessità di difendere")</i>	153
<i>Necessità della reazione</i>	153
<i>La proporzione tra la reazione e l'offesa ingiusta</i>	154
3.7.4 • <i>La legittima difesa nei reati colposi</i>	156
3.8 • Uso legittimo delle armi.....	156
3.8.1 • <i>Nozione</i>	156
3.8.2 • <i>Fondamento</i>	157
3.8.3 • <i>Soggetti beneficiari</i>	157
3.8.4 • <i>Presupposti di operatività</i>	158
3.8.5 • <i>Proporzione, inevitabilità, attualità</i>	159
3.8.6 • <i>Ambito operativo</i>	160
3.9 • Stato di necessità.....	161
3.9.1 • <i>Nozione</i>	161
3.9.2 • <i>Fondamento e natura giuridica</i>	161
3.9.3 • <i>Differenze con la legittima difesa</i>	162
3.9.4 • <i>Caratteri del "pericolo"</i>	163
<i>Attualità ("pericolo attuale")</i>	163
<i>Involontarietà ("pericolo da lui non volontariamente causato")</i>	163

<i>Inevitabilità ("né altrimenti evitabile")</i>	163
<i>Danno grave alla persona ("pericolo attuale di un danno grave alla persona")</i>	164
<i>Proporzione del pericolo al fatto offensivo ("sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo")</i>	165
<i>Assenza dell'obbligo di esporsi a tale pericolo</i>	165
3.9.5 • <i>Il soccorso di necessità</i>	166
3.9.6 • <i>La coazione morale</i>	166
3.9.7 • <i>Stato di necessità nei reati colposi</i>	166
3.10 • <i>La reazione legittima agli atti arbitrari dei pubblici ufficiali</i>	167
3.10.1 • <i>Nozione e fondamento</i>	167
3.10.2 • <i>Natura giuridica</i>	167
3.10.3 • <i>L'arbitrarietà</i>	167
3.10.4 • <i>La reazione difensiva</i>	168
3.11 • <i>Provocazione scriminante</i>	168
3.12 • <i>La prova liberatoria (o exceptio veritatis)</i>	169
3.13 • <i>Scriminanti non codificate</i>	170
3.13.1 • <i>Ammissibilità</i>	170
3.13.2 • <i>Attività medico-chirurgica</i>	171
3.13.3 • <i>La violenza sportiva</i>	172
<i>Prima ipotesi</i>	172
<i>Seconda ipotesi</i>	172
<i>Terza ipotesi</i>	173
3.13.4 • <i>Offendicula</i>	174
3.13.5 • <i>Informazioni commerciali</i>	174

CAPITOLO 4 | Colpevolezza e cause di esclusione della colpevolezza

Sezione I - La colpevolezza

4.1 • <i>Colpevolezza, responsabilità oggettiva e pericolosità sociale</i>	179
4.1.1 • <i>Nozione di colpevolezza e fondamento normativo</i>	179
4.1.2 • <i>Colpevolezza e responsabilità oggettiva</i>	180
4.1.3 • <i>Colpevolezza e pericolosità sociale</i>	181
4.2 • <i>Concezioni della colpevolezza</i>	181
4.2.1 • <i>Concezione psicologica</i>	182
4.2.2 • <i>Concezione normativa</i>	182
4.3 • <i>Rapporto tra imputabilità e colpevolezza</i>	183
4.3.1 • <i>Dottrina tradizionale</i>	183
4.3.2 • <i>Dottrina moderna</i>	183

Sezione II - L'imputabilità

4.4 • <i>Nozione e fondamento</i>	184
4.4.1 • <i>Nozione</i>	184

4.4.2 • <i>Fondamento</i>	184
4.5 • <i>Minore età</i>	185
4.6 • <i>Infermità di mente</i>	186
4.6.1 • <i>Nozione</i>	186
4.6.2 • <i>Gravi disturbi della personalità</i>	186
4.6.3 • <i>Gli stati emotivi e passionali</i>	188
4.6.4 • <i>Monomanie</i>	188
4.6.5 • <i>Vizio parziale di mente (art. 89 c.p.)</i>	189
4.7 • <i>Ubriachezza e intossicazione da stupefacenti</i>	190
4.7.1 • <i>Ubriachezza derivata da caso fortuito o forza maggiore</i>	190
4.7.2 • <i>Ubriachezza volontaria o colposa (art. 92, co. 1, c.p.)</i>	190
4.7.3 • <i>Ubriachezza preordinata</i>	192
4.7.4 • <i>Ubriachezza abituale (o abituale intossicazione per l'assunzione di stupefacenti)</i>	192
4.7.5 • <i>Cronica intossicazione di alcool e di stupefacenti</i>	193
4.8 • <i>Sordomutismo</i>	193
4.9 • <i>Actio libera in causa</i>	194
4.9.1 • <i>Nozione</i>	194
4.9.2 • <i>Fondamento e natura della punibilità</i>	194
4.9.3 • <i>Actio libera in causa e cause di giustificazione</i>	197

Sezione III - *Il dolo*

4.10 • <i>Nozione e funzione</i>	197
4.10.1 • <i>Nozione</i>	197
4.10.2 • <i>Funzione</i>	199
4.11 • <i>Elemento volitivo ed elemento conoscitivo del dolo</i>	199
4.11.1 • <i>La volontà</i>	199
4.11.2 • <i>La "rappresentazione"</i>	200
4.11.3 • <i>Intensità del dolo</i>	201
4.12 • <i>Oggetto del dolo</i>	202
4.12.1 • <i>Elementi rientranti nell'oggetto del dolo</i>	202
4.12.2 • <i>Elementi esclusi dall'oggetto del dolo</i>	204
4.13 • <i>Forme del dolo</i>	205
4.13.1 • <i>Dolo intenzionale (o diretto di primo grado)</i>	205
4.13.2 • <i>Dolo diretto (o diretto di secondo grado)</i>	205
4.13.3 • <i>Dolo eventuale (o indiretto)</i>	206
4.13.4 • <i>Dolo alternativo</i>	208
4.13.5 • <i>Dolo generico</i>	209
4.13.6 • <i>Dolo specifico</i>	209
4.13.7 • <i>Dolo c.d. "generale"</i>	211
4.14 • <i>Accertamento del dolo</i>	211
4.14.1 • <i>L'oggetto</i>	211
4.14.2 • <i>I criteri</i>	212
4.15 • <i>Il dolo nel reato omissivo</i>	212
4.15.1 • <i>Disciplina generale</i>	212

4.15.2 • <i>Reati omissivi impropri</i>	213
4.15.3 • <i>Reati omissivi propri</i>	213

Sezione IV - La colpa

4.16 • Nozione e funzione.....	214
4.16.1 • <i>Nozione</i>	214
4.16.2 • <i>Colpa cosciente e colpa incosciente</i>	215
4.17 • Le regole di condotta (cosiddette regole precauzionali o cautelari).....	216
4.17.1 • <i>Regole a fonte sociale e a fonte giuridica</i>	216
4.17.2 • <i>Regole a fonte sociale (colpa c.d. generica)</i>	217
<i>La colpa professionale nell'attività medica</i>	217
4.17.3 • <i>Regole a fonte giuridica (colpa c.d. specifica)</i>	220
4.18 • <i>Accertamento e determinazione della colpa</i>	220
4.18.1 • <i>Misura oggettiva</i>	220
4.18.2 • <i>Misura soggettiva (colpevolezza)</i>	222
4.18.3 • <i>Nesso causale</i>	222
4.18.4 • <i>Il grado della colpa</i>	223
4.19 • I limiti al dovere di diligenza.....	224
4.19.1 • <i>Attività pericolosa socialmente utile (c.d. rischio consentito)</i>	224
4.19.2 • <i>Principio dell'affidamento sulla condotta del terzo non colposa</i>	224

Sezione V - La responsabilità oggettiva

4.20 • Generalità.....	226
4.20.1 • <i>Nozione</i>	226
4.20.2 • <i>Fondamento</i>	227
4.20.3 • <i>Ammissibilità nel nostro ordinamento</i>	227
4.21 • La preterintenzione.....	229
4.21.1 • <i>Nozione</i>	229
4.21.2 • <i>Natura giuridica</i>	230
4.22 • I reati commessi a mezzo stampa.....	231
4.22.1 • <i>Nozione</i>	231
4.22.2 • <i>Natura soggettiva della responsabilità</i>	232
4.22.3 • <i>Il dovere di controllo</i>	233
4.22.4 • <i>Natura oggettiva della responsabilità</i>	233
4.23 • I reati aggravati dall'evento.....	234
4.23.1 • <i>Nozione e fondamento</i>	234
4.23.2 • <i>La natura giuridica degli eventi aggravatori</i>	235
4.23.3 • <i>L'imputazione psicologica degli eventi aggravatori</i>	235
4.24 • Ulteriori ipotesi.....	236
4.24.1 • <i>Aberratio ictus (art. 82 c.p.)</i>	236
4.24.2 • <i>Aberratio delicti (art. 83 c.p.)</i>	236
4.24.3 • <i>Responsabilità del partecipe per reato diverso da quello voluto (art. 116 c.p.)</i>	236

4.24.4 • Responsabilità dell'extraneus per il reato commesso dall'intraneus (art. 117 c.p.).....	237
4.24.5 • Condizioni obiettive di punibilità (art. 44 c.p.).....	238

Sezione VI - Le cause di esclusione della colpevolezza

4.25 • Le cause di esclusione della colpevolezza (o scusanti).....	239
4.25.1 • Nozione e fondamento.....	239
4.25.2 • Rapporti con le scriminanti e le esimenti.....	239
4.25.3 • La c.d. inesigibilità.....	240
4.26 • La disciplina dell'errore.....	240
4.27 • Errore di fatto.....	241
4.27.1 • Nozione e fondamento.....	241
4.27.2 • Irrilevanza dell'errore di fatto.....	242
4.27.3 • Punibilità per un diverso reato.....	244
4.27.4 • Errore sugli "elementi degradanti il titolo del reato" (o errore sugli "elementi specializzanti della fattispecie").....	244
4.28 • Errore di diritto.....	245
4.28.1 • Errore su norma penale.....	245
4.28.2 • Errore su norma extrapenale.....	246
4.28.3 • "Legge diversa dalla legge penale".....	246
4.28.4 • Errore di fatto conseguente ad errore di diritto.....	247
4.29 • Errore determinato dall'altrui inganno.....	249
4.29.1 • Nozione.....	249
4.29.2 • Idoneità del raggirio.....	250
4.30 • Reato putativo.....	251
4.31 • Reato aberrante.....	251
4.31.1 • Aberratio ictus.....	251
Aberratio ictus monolesiva.....	251
Il concetto di "offesa".....	252
Rapporti col principio di colpevolezza.....	253
Aberratio ictus bioffensiva.....	253
Rapporti col principio di colpevolezza.....	254
Aberratio ictus plurioffensiva.....	254
4.31.2 • Aberratio delicti.....	255
Nozione.....	255
Rapporti col principio di colpevolezza.....	256
Aberratio delicti con pluralità di eventi.....	256
Aberratio delicti e art. 586 c.p.....	257
4.32 • Altre cause di esclusione della colpevolezza.....	257
4.32.1 • Incoscienza indipendente dalla volontà.....	258
4.32.2 • Caso fortuito (art. 45 c.p.).....	258

4.32.3 • <i>Forza maggiore (art. 45 c.p.)</i>	259
4.32.4 • <i>Costringimento fisico (art. 46 c.p.)</i>	259
4.32.5 • <i>Stato di necessità (art. 54 c.p.)</i>	260
4.32.6 • <i>Costringimento psichico (o coazione morale)</i>	260
4.32.7 • <i>L'ordine criminoso insindacabile della Pubblica Autorità (art. 51, co. 4, c.p.)</i>	260
4.32.8 • <i>L'ignoranza (o errore) inevitabile della legge penale</i>	261
4.33 • <i>Cause di esclusione della colpevolezza nei reati omissivi</i>	261

PARTE TERZA

LE FORME DI MANIFESTAZIONE DEL REATO

CAPITOLO 1 | Le circostanze del reato

1.1 • <i>Le circostanze</i>	267
1.1.1 • <i>Nozione</i>	267
1.1.2 • <i>Fondamento</i>	268
1.1.3 • <i>Tipologia</i>	268
1.2 • <i>Criteri d'identificazione delle circostanze</i>	270
1.2.1 • <i>Criteri applicabili</i>	270
1.2.2 • <i>Conseguenze dell'inquadramento</i>	272
1.3 • <i>Circostanze aggravanti comuni</i>	273
1.4 • <i>Circostanze attenuanti comuni</i>	277
1.5 • <i>Circostanze attenuanti generiche</i>	279
1.5.1 • <i>Nozione</i>	279
1.5.2 • <i>Natura</i>	280
1.5.3 • <i>Ambito operativo</i>	280
1.6 • <i>La recidiva</i>	281
1.6.1 • <i>Nozione</i>	281
1.6.2 • <i>Fondamento</i>	281
1.6.3 • <i>Natura giuridica</i>	282
1.6.4 • <i>Forme della recidiva</i>	282
1.6.5 • <i>Facoltatività ed obbligatorietà dell'aumento di pena</i>	283
1.7 • <i>Criteri di imputazione delle circostanze</i>	284
1.7.1 • <i>Circostanze attenuanti</i>	284
1.7.2 • <i>Circostanze aggravanti</i>	284
1.7.3 • <i>Errore sulla persona dell'offeso (art. 60 c.p.)</i>	284
1.8 • <i>Applicazione e concorso di circostanze</i>	285
1.8.1 • <i>Applicazione</i>	285
1.8.2 • <i>Concorso di circostanze</i>	285
<i>Concorso omogeneo</i>	286
<i>Concorso eterogeneo</i>	286
1.8.3 • <i>I criteri del giudizio di bilanciamento</i>	287

CAPITOLO 2 | Il tentativo

2.1 • La consumazione del reato.....	291
2.1.1 • <i>Nozione</i>	291
2.1.2 • <i>Rilevanza della consumazione</i>	292
2.2 • Il delitto tentato.....	292
2.2.1 • <i>Nozione</i>	292
2.2.2 • <i>Atti meramente preparatori</i>	293
2.2.3 • <i>Fondamento</i>	294
2.2.4 • <i>Natura giuridica</i>	294
2.2.5 • <i>Operatività degli effetti della consumazione</i>	294
2.2.6 • <i>L'inizio del tentativo</i>	295
2.3 • "Idoneità" degli atti.....	296
2.3.1 • <i>Parametri di accertamento</i>	296
2.3.2 • <i>Grado dell'idoneità</i>	297
2.4 • "Univocità" degli atti.....	298
2.5 • Tentativo e dolo.....	299
2.5.1 • <i>Tentativo e dolo eventuale</i>	299
2.5.2 • <i>Tentativo e dolo alternativo</i>	300
2.6 • Tentativo e reato omissivo.....	301
2.6.1 • <i>Reati omissivi impropri</i>	301
2.6.2 • <i>Reati omissivi propri</i>	301
2.7 • Configurabilità del tentativo nelle varie figure delittuose.....	302
2.8 • Tentativo e circostanze.....	305
2.9 • Desistenza volontaria.....	306
2.9.1 • <i>Nozione</i>	306
2.9.2 • <i>La "volontarietà"</i>	307
2.9.3 • <i>Fondamento</i>	308
2.9.4 • <i>Natura giuridica</i>	308
2.9.5 • <i>Ambito operativo</i>	308
2.9.6 • <i>Concorso di persone nel reato</i>	309
2.10 • Recesso attivo.....	310
2.10.1 • <i>Nozione</i>	310
2.10.2 • <i>Fondamento</i>	310
2.10.3 • <i>Natura giuridica, ambito operativo e volontarietà</i>	311
2.10.4 • <i>Concorso di persone nel reato</i>	311
2.11 • Reato impossibile.....	312
2.11.1 • <i>Nozione</i>	312
2.11.2 • <i>Natura giuridica</i>	313
2.11.3 • <i>Reato impossibile ed agente provocatore</i>	316

CAPITOLO 3 | Il concorso di persone nel reato

3.1 • Premessa.....	319
3.2 • Concorso necessario.....	320
3.3 • Dal modello differenziato al modello unitario.....	321

3.3.1 • <i>Modello differenziato</i>	321
3.3.2 • <i>Modello unitario</i>	322
3.4 • <i>Fondamento della punibilità del concorrente in caso di condotte atipiche</i>	323
3.5 • <i>Natura giuridica del fatto commesso</i>	323
3.6 • <i>Struttura del concorso criminoso</i>	323
3.6.1 • <i>Pluralità di agenti</i>	323
3.6.2 • <i>Realizzazione di un reato</i>	324
3.6.3 • <i>Contributo di ciascun concorrente: concorso morale e materiale</i>	324
<i>Concorso morale</i>	324
<i>Concorso materiale</i>	325
<i>Autore e complice</i>	325
<i>Contributo causale minimo</i>	326
<i>Contributo minimo nel concorso morale</i>	327
<i>Divergenza tra istigazione (o determinazione) ed esecuzione</i>	328
3.6.4 • <i>Elemento soggettivo: concorso doloso</i>	329
<i>Oggetto del dolo</i>	329
<i>Dolo specifico</i>	330
<i>Concorso doloso nel delitto colposo</i>	330
<i>Concorso colposo nel delitto doloso</i>	331
3.6.5 • <i>Elemento soggettivo: concorso colposo</i>	332
<i>Nozione</i>	332
<i>Trattamento sanzionatorio</i>	333
<i>Cooperazione colposa e concorso di cause indipendenti</i>	333
3.7 • <i>L'agente provocatore</i>	334
3.7.1 • <i>Nozione</i>	334
3.7.2 • <i>Inquadramento giuridico</i>	334
3.7.3 • <i>Condotta atipica</i>	335
3.7.4 • <i>Reato impossibile</i>	336
3.7.5 • <i>Reati a concorso necessario</i>	337
3.8 • <i>Il concorso nelle contravvenzioni</i>	337
3.9 • <i>Concorso di persone e circostanze</i>	338
3.9.1 • <i>Circostanze aggravanti</i>	338
3.9.2 • <i>Circostanze attenuanti</i>	339
3.9.3 • <i>Comunicabilità delle circostanze (art. 118 c.p.)</i>	340
3.10 • <i>Comunicabilità delle cause di esclusione della pena (art. 119 c.p.)</i>	340
3.11 • <i>La responsabilità del concorrente per reato diverso da quello voluto</i>	341
3.11.1 • <i>Nozione</i>	341
3.11.2 • <i>Natura giuridica</i>	341
3.11.3 • <i>La "prevedibilità" del diverso reato</i>	342
3.12 • <i>Concorso nel reato proprio</i>	343
3.12.1 • <i>Ipotesi di concorso dell'extraneus</i>	343
3.12.2 • <i>Concorso dell'extraneus nel reato proprio esclusivo</i>	343
3.12.3 • <i>Concorso dell'extraneus nel reato proprio non esclusivo</i>	344
3.13 • <i>Concorso eventuale e reati associativi</i>	346
3.13.1 • <i>Distinzione tra associazione e concorso di persone</i>	346

3.13.2 • Configurabilità del concorso eventuale nel reato associativo	347
3.14 • Concorso di persone e reato omissivo	348
3.14.1 • Concorso mediante omissione nel reato omissivo	348
3.14.2 • Concorso mediante azione nel reato omissivo	349
3.14.3 • Concorso mediante omissione nel reato commissivo	349

CAPITOLO 4 | Il concorso di reati

4.1 • Premessa	353
4.2 • Unità e pluralità di azione	354
4.2.1 • Distinzioni	354
4.2.2 • Reati colposi e reati omissivi	355
4.3 • Concorso materiale	356
4.3.1 • Nozione	356
4.3.2 • Regime sanzionatorio	356
4.3.3 • Natura giuridica	357
4.4 • Concorso formale	357
4.4.1 • Nozione	357
4.4.2 • Regime sanzionatorio	357
4.4.3 • "Violazione più grave"	358
4.4.4 • Unicità e pluralità dei reati	359
4.5 • Reato continuato	359
4.5.1 • Nozione	359
4.5.2 • Fondamento e ambito operativo	360
4.5.3 • Elementi costitutivi	360
Pluralità di azioni od omissioni	360
Pluralità delle disposizioni di legge violate	361
Medesimo disegno criminoso	361
4.5.4 • Regime sanzionatorio	363
4.5.5 • Continuazione tra delitti e contravvenzioni	363
4.5.6 • Cumulo giuridico e pene eterogenee	363
4.5.7 • Natura giuridica	364
4.5.8 • Reato continuato e recidiva	365
4.5.9 • Reato continuato e circostanze	365
4.5.10 • Reato continuato e aggravante del nesso teleologico	365
4.5.11 • Reato continuato ed associazione per delinquere	366

CAPITOLO 5 | Il concorso apparente di norme

5.1 • Nozione	371
5.2 • Fondamento	372
5.3 • Criteri d'individuazione	372
5.3.1 • Specialità	372
Nozione e fondamento normativo	372
La legge speciale	373
La stessa materia	373

5.3.2 • <i>Sussidiarietà</i>	375
<i>Nozione e norma prevalente</i>	375
<i>Fondamento normativo</i>	376
5.3.3 • <i>Assorbimento (o consunzione)</i>	376
<i>Nozione</i>	376
<i>Norma prevalente</i>	377
<i>Fondamento normativo</i>	377
<i>Riepilogo</i>	378
5.4 • <i>Reato complesso</i>	379
5.4.1 • <i>Fondamento e natura giuridica</i>	379
5.4.2 • <i>Norme</i>	379

PARTE QUARTA LE CONSEGUENZE GIURIDICHE DEL REATO

CAPITOLO 1 | La pena

1.1 • <i>Premessa</i>	385
1.2 • <i>Funzioni della pena</i>	385
1.2.1 • <i>Retribuzione</i>	385
1.2.2 • <i>Prevenzione generale</i>	386
1.2.3 • <i>Prevenzione speciale</i>	386
1.3 • <i>Caratteri della pena</i>	387
1.4 • <i>Classificazione delle pene</i>	387
1.4.1 • <i>Pene principali</i>	387
1.4.2 • <i>Pene accessorie</i>	388
1.4.3 • <i>Pene per i reati di competenza del giudice di pace</i>	391
1.5 • <i>Misure alternative alla detenzione</i>	391
1.5.1 • <i>Nozione</i>	391
1.5.2 • <i>Affidamento in prova al servizio sociale</i>	392
1.5.3 • <i>Affidamento in prova per tossicodipendenti o alcooldipendenti</i>	393
1.5.4 • <i>Detenzione domiciliare</i>	393
1.5.5 • <i>Detenzione domiciliare speciale</i>	394
1.5.6 • <i>Semilibertà</i>	395
1.5.7 • <i>Liberazione anticipata</i>	396
1.5.8 • <i>Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi</i>	397
1.6 • <i>Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi</i>	397
1.6.1 • <i>Nozione e fondamento</i>	397
1.6.2 • <i>Semidetenzione</i>	398
1.6.3 • <i>Libertà controllata</i>	398
1.6.4 • <i>Pena pecuniaria</i>	399

1.6.5 • Condizioni di operatività.....	399
1.6.6 • Applicazione.....	400
1.6.7 • Effetti delle pene sostitutive.....	400
1.6.8 • Sospensione e conversione.....	400
1.6.9 • Revoca.....	400
1.7 • Determinazione della pena.....	401
1.7.1 • La commisurazione della pena.....	401
1.7.2 • La gravità del reato e la capacità a delinquere (art. 133 c.p.).....	401
1.7.3 • Le condizioni economiche (artt. 133bis e 133ter c.p.).....	403
1.7.4 • Conversione delle pene pecuniarie.....	403

CAPITOLO 2 | La punibilità

2.1 • Nozione, natura giuridica e condizioni di operatività.....	407
2.1.1 • Nozione.....	407
2.1.2 • Natura giuridica.....	408
2.1.3 • Condizioni di operatività.....	408
2.2 • Condizioni obiettive di punibilità.....	408
2.2.1 • Nozione.....	408
2.2.2 • Condizioni intrinseche ed estrinseche.....	409
2.2.3 • Fondamento.....	409
2.2.4 • Natura giuridica.....	410
2.2.5 • Condizioni obiettive ed elemento soggettivo del reato.....	410
2.2.6 • Condizioni obiettive ed elemento oggettivo del reato.....	411
2.2.7 • Criteri d'individuazione.....	412
Criterio grammaticale.....	412
Criterio sostanziale.....	412
2.3 • Le cause di estinzione della punibilità.....	413
2.3.1 • Criteri distintivi.....	413
2.3.2 • Regole comuni.....	414
2.3.3 • Natura giuridica.....	414
2.4 • Le cause di estinzione del reato.....	414
2.4.1 • Morte del reo.....	415
2.4.2 • Amnistia.....	415
2.4.3 • Prescrizione del reato.....	416
Nozione e fondamento.....	416
Tempo necessario per la prescrizione.....	416
Limiti alla prescrizione e decorrenza del termine.....	417
Sospensione della prescrizione.....	417
Interruzione del corso della prescrizione.....	417
2.4.4 • Oblazione nelle contravvenzioni.....	418
Finalità dell'istituto.....	418
Oblazione nelle contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda.....	418
Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative.....	418
2.4.5 • Sospensione condizionale della pena.....	419
Nozione e fondamento.....	419

Condizioni di operatività.....	419
Obblighi del condannato a pena sospesa.....	420
Effetti della sospensione della pena.....	420
Revoca della sospensione.....	420
Sospensione c.d. breve.....	421
Applicabilità della sospensione condizionale della pena in caso di indulto.....	421
2.4.6 • Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto.....	421
2.4.7 • Esito positivo dell'affidamento in prova del minore.....	422
2.4.8 • Esito positivo della messa alla prova.....	422
2.5 • Le cause di estinzione della pena.....	423
2.5.1 • Morte del reo dopo la condanna.....	423
2.5.2 • Amnistia impropria.....	423
2.5.3 • Prescrizione della pena.....	423
Fondamento.....	423
Termini di prescrizione.....	424
Termine di decorrenza.....	424
Concorso di reati.....	424
Esclusioni soggettive.....	424
2.5.4 • Indulto.....	424
2.5.5 • Grazia.....	425
2.5.6 • Liberazione condizionale.....	425
2.5.7 • Riabilitazione.....	426
2.5.8 • Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.....	427

CAPITOLO 3 | Le misure di sicurezza

3.1 • Disciplina generale.....	431
3.1.1 • Nozione e fondamento.....	431
3.1.2 • Ambito operativo.....	432
3.1.3 • Tipologie.....	432
3.1.4 • Natura giuridica.....	432
3.1.5 • Disciplina.....	433
3.1.6 • Presupposti di operatività.....	434
3.2 • Pericolosità sociale "specificata".....	435
3.2.1 • Delinquente abituale.....	435
3.2.2 • Delinquente professionale.....	436
3.2.3 • Delinquente per tendenza.....	436
3.2.4 • Effetti.....	436
3.3 • Misure di sicurezza detentive.....	436
3.3.1 • Colonia agricola e casa di lavoro.....	436
3.3.2 • Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS).....	437
Casa di cura e di custodia.....	437
Ospedale psichiatrico giudiziario (OPG).....	438
3.3.3 • Riformatorio giudiziario.....	438
3.4 • Misure di sicurezza non detentive.....	438
3.4.1 • Libertà vigilata.....	438

3.4.2 • <i>Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province</i>	439
3.4.3 • <i>Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche</i>	439
3.4.4 • <i>Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato</i>	439
3.5 • <i>Misure di sicurezza patrimoniali: la cauzione di buona condotta</i>	440
3.6 • <i>Misure di sicurezza patrimoniali: la confisca</i>	440
3.6.1 • <i>Nozione</i>	440
3.6.2 • <i>Fondamento</i>	441
3.6.3 • <i>Natura giuridica</i>	441
3.6.4 • <i>Estinzione di diritto di pesi ed oneri sui beni confiscati</i>	442
3.6.5 • <i>Confisca facoltativa e confisca obbligatoria</i>	443
3.6.6 • <i>La confisca di valori ingiustificati</i>	443
3.6.7 • <i>Confisca per equivalente (o “di valore”)</i>	444
3.6.8 • <i>La confisca obbligatoria per gli illeciti penali tributari</i>	445

CAPITOLO 4 | Le misure di prevenzione

4.1 • <i>Disciplina generale</i>	449
4.1.1 • <i>Nozione e fondamento</i>	449
4.1.2 • <i>Natura giuridica</i>	449
4.1.3 • <i>Legittimità costituzionale</i>	450
4.2 • <i>Le misure di prevenzione personali</i>	450
4.3 • <i>Le misure di prevenzione personali</i>	452
4.3.1 • <i>Disciplina legislativa</i>	452
4.3.2 • <i>Le misure applicabili</i>	453
4.3.3 • <i>La legislazione antiterrorismo e il traffico di stupefacenti</i>	455
4.3.4 • <i>Manifestazione sportiva</i>	456

CAPITOLO 5 | Le conseguenze civili del reato

5.1 • <i>Premessa</i>	459
5.2.1 • <i>Le restituzioni</i>	460
5.2.2 • <i>L'obbligo del risarcimento del danno</i>	460
5.2.3 • <i>L'obbligo del rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del condannato</i>	461
5.2.4 • <i>L'obbligazione civile per le multe e le ammende</i>	461
5.3 • <i>Le garanzie per le obbligazioni civili</i>	462
5.3.1 • <i>Il sequestro conservativo penale</i>	462
5.3.2 • <i>L'azione revocatoria penale</i>	462
5.3.3 • <i>Il prelievo sulla remunerazione per il lavoro prestato dai condannati</i>	463

Appendice la prova scritta.....	469
---------------------------------	-----

Indice analitico.....	477
-----------------------	-----

Percorsi riepilogativi schematizzati.....	
---	--



CAPITOLO 1

La funzione di garanzia della legge penale

IN SINTESI

La legge penale ha fundamentalmente una funzione di garanzia sintetizzabile in quattro principi fondamentali: di **materialità**, di **offensività**, di **soggettività** (o colpevolezza) e di **legalità**. A sua volta il **principio di legalità**, che esprime l'esigenza che il reato e, di conseguenza, la pena a esso ricollegata sia oggetto di previa disposizione legislativa, si specifica in **quattro sotto-principi** interconnessi: riserva di legge, tassatività, irretroattività e divieto di analogia della norma penale.

Il **principio di riserva di legge** prevede che fonte del reato e della pena sia soltanto la legge, in quanto idonea a tutelare i diritti delle minoranze e ad evitare forme di arbitrio del potere esecutivo e giudiziario, perché caratterizzata da un particolare iter formativo.

Il **principio di tassatività** è rivolto al legislatore, il quale è tenuto a formulare le norme penali in maniera chiara e precisa, al fine di evitare possibili abusi da parte del potere giudiziario.

Il **principio di irretroattività** della norma penale impone che la legge penale non possa sanzionare fatti che siano stati commessi prima della sua entrata in vigore, in un'ottica di salvaguardia della libertà personale dei consociati dal potere legislativo e di rispetto delle esigenze general-preventive e special-preventive della pena.

Il procedimento di integrazione analogica abilita l'interprete, nel caso in cui manchi una disciplina giuridica di riferimento per la soluzione del caso concreto, ad applicare quella contenuta in un caso simile o in una materia analoga (analogia legis) o che si desume dai principi generali dell'ordinamento (analogia iuris). Essa è vietata nel diritto penale al fine di salvaguardare il cittadino contro l'arbitrio del potere giudiziario (**divieto di analogia della norma penale**).

1.1 • I principi garantistici del diritto penale

I principi garantistici del diritto penale sono quattro:

- il principio di legalità;
- il principio di materialità;
- il principio di offensività;
- il principio di soggettività.

Il **principio di legalità** si riassume nel brocardo *nullum crimen, nulla poena sine lege*, in base al quale non può mai esservi un reato - e di conseguenza una pena - in assenza di una legge penale preesistente che proibisca quel comportamento; e trova il proprio *fondamento normativo* non solo nel codice penale, ma anche a livello costituzionale ed europeo. Più precisamente occorre prendere in considerazione i seguenti articoli:

- art. 1 c.p. (“Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge né con pene che non siano da essa stabilite”);
- art. 199 c.p. (“Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa previsti”);
- art. 25, co. 2, Cost. (“Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”) e art. 25, co. 3, Cost. (“Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”);
- art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo del 4-11-1950, ratificata in Italia con L. 4-8-1955, n. 848 (“Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso”);
- art. 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976 e reso esecutivo in Italia con L. 25-10-1977, n. 881 (“Nessuno può essere condannato per azioni od omissioni che, al momento in cui venivano commesse, non costituivano reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Così pure, non può essere inflitta una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. Se, posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne”).

In virtù del **principio di materialità** può considerarsi reato solo un comportamento umano che *si estrinseca nel mondo esteriore*; in base ad esso, si parla di elemento materiale del reato (condotta, evento e nesso di causalità) (→ P. II, Cap. II).

Il **principio d'offensività**, in base al quale il comportamento materiale del soggetto deve essere in grado di arrecare un’offesa - sotto forma di lesione o di messa in pericolo - al bene tutelato, trova come anticipato nell’introduzione il proprio fondamento normativo negli artt. 27, co. 1 e 3, Cost. e 49, co. 2, c.p. (→ P. II, Cap. I).

Il **principio di soggettività (o colpevolezza)** rappresenta anche uno degli elementi costitutivi del reato e si desume dall’art. 27, co. 1 e 3, Cost. In base a tale principio nessun consociato può rispondere per la condotta criminosa che pone in essere se essa non è a lui riconducibile, non solo sotto il profilo *causale* (nesso di causalità), ma anche sotto quello *psicologico* (elemento soggettivo del reato) e cioè a titolo di dolo o (nei casi previsti dalla legge) colpa. Tale principio è dunque incompatibile con l’istituto della responsabilità oggettiva (→ P. II, Cap. IV).

In questo Capitolo approfondiremo il principio di legalità e gli ulteriori sotto-principi nei quali esso si specifica.

■ 1.2 • Il principio di legalità

■ □ 1.2.1 • Nozioni introduttive

Come emerge dalle norme sopra citate, tale principio rappresenta una imprescindibile **garanzia per i consociati**, in quanto risponde alle seguenti esigenze:

- attribuire ad un solo potere, stabile e più idoneo degli altri (il Parlamento), la potestà normativa in materia penale;

- vincolare alla legge l'esercizio degli altri poteri dello Stato, giudiziario ed esecutivo: in tal modo, né l'autorità giudiziaria, né quella governativa possono *sostituirsi* al Parlamento nell'attività di legiferazione in materia penale e risulta assicurato il principio della **separazione dei poteri**;
- non assoggettare a pena comportamenti che quando furono posti in essere non erano ancora vietati dalla legge penale e dunque assicurare la *certezza del diritto*, attuando la **funzione general-preventiva** della pena, in quanto, per indurre i consociati a non commettere reati, occorre che questi conoscano prima quali sono le condotte penalmente vietate. Al contempo si può ritenere attuata anche la **funzione rieducativa** della pena, considerato che chi viene punito per un fatto che prima di essere commesso non era considerato reato, non sarebbe in grado di comprendere il significato della pena.

ALL'ESAME

• Poiché l'art. 25 Cost., a differenza dell'art. 1 c.p., non menziona l'avverbio "espressamente" né fa riferimento alle "pene", può ritenersi che il legislatore costituente abbia inteso restringere la portata del principio di legalità sancito nel codice penale?

Come affermato in dottrina (Bricola) e in giurisprudenza (Corte cost., sent. n. 27/1961), la differenza tra la previsione codicistica e quella costituzionale è meramente terminologica in quanto sarebbe contraddittorio ritenere che il legislatore costituente, da un lato, ha reinserito tutti i principi garantistici che, in parte, erano stati limitati nel codice Rocco, e, dall'altro, ha inteso limitare proprio il principio cardine su cui poggiano le garanzie della legge penale, quale è appunto il principio di legalità.

A sua volta il principio di legalità si specifica in **quattro sotto-principi**, di seguito distintamente esaminati:

- *riserva* di legge;
- *tassatività* della norma penale;
- *irretroattività* della norma penale;
- *divieto di analogia* in materia penale.

1.2.2 • La riserva di legge

Nozione

È il principio che, rappresentando una specificazione del più generale principio di legalità, trova la propria nozione e il proprio fondamento normativo negli stessi articoli che sanciscono quest'ultimo (artt. 1 e 199 c.p., art. 25, co. 2 e 3, Cost. e art. 7 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo): tanto il **reato** quanto la **sanzione penale** (pene e misure di sicurezza) devono trovare necessariamente ed esclusivamente la loro **fonte nella legge**.

Art. 1 c.p. - Reati e pene: disposizione espressa di legge.

Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che...
non siano da essa stabilite.

È ivi sancito il principio della riserva di legge: per l'opinione dominante, la "legge" va intesa in senso materiale e tale riserva va considerata "assoluta".

Tale principio va dunque riferito anche alla previsione e applicazione delle pene.

■ ■ □ Fondamento

Esso trova la propria *ratio* nel fatto che il **procedimento legislativo** è considerato quello più **idoneo a salvaguardare la libertà personale** dei consociati: si osserva in dottrina (Fiandaca-Musco) che tale procedimento, da un lato, consente, infatti, di *tutelare i diritti delle minoranze* dato il controllo che l'opposizione esercita in Parlamento sulle scelte della maggioranza, dall'altro, *evita forme d'arbitrio* del potere esecutivo e giudiziario, dunque assicura il ricorso alla coercizione penale solo per tutelare interessi rilevanti della collettività.

Attraverso tale principio si sottrae insomma al potere esecutivo la competenza a legiferare in materia penale, riservandola, in via esclusiva, al legislatore.

■ ■ □ Natura giuridica

Risulta superata la tesi dottrinale (Esposito e Parodi-Giusino), seguita in passato da una parte della giurisprudenza costituzionale, che parla di riserva *relativa*, consentendo dunque anche alle fonti *secondarie*, quali i regolamenti, di legiferare in materia penale.

La tesi dominante in dottrina e in giurisprudenza (*ex multis*, Corte cost. 18-6-2003, n. 212) afferma che se la funzione esercitata dal principio di riserva di legge è la *garanzia dei consociati dall'arbitrio del potere esecutivo*, tale riserva deve necessariamente essere intesa come **assoluta**. La qualificazione in termini di riserva relativa comporterebbe, infatti, la vanificazione della *ratio* stessa della riserva.

Al suo interno, tale tesi si divide in *tre sotto-orientamenti*:

- per un primo orientamento (Bricola), dato il fondamento politico della riserva di legge di cui si è sopra parlato, non vi sarebbe alcuno spazio per la fonte secondaria;
- per un secondo orientamento (Petrocelli), invece, una fonte normativa secondaria, quale il regolamento, ben potrebbe *concorrere* con la legge nella determinazione della fattispecie penale in quanto essa degraderebbe a mero *presupposto di fatto* della fattispecie penale;
- un terzo orientamento (Romano, Fiandaca-Musco), attualmente dominante e seguito dal legislatore, partendo dal presupposto che alcuni settori del diritto penale presentano una notevole *complessità tecnica* e sono in continua evoluzione, afferma che ben può il potere regolamentare *specificare* gli aspetti tecnici di tali materie, senza entrare dunque nelle scelte politiche, purché ciò avvenga alla stregua di *parametri legislativamente predeterminati* (teoria della cd. **riserva assoluta temperata**).

ESEMPIO

Periodicamente il Ministro della Salute, ai sensi degli artt. 2 e 13 del D.P.R. 9-10-1990, n. 309 (T.U. stupefacenti), provvede, con proprio decreto, al completamento

e all'aggiornamento delle due tabelle, allegate a tale decreto, che contengono l'elenco delle sostanze stupefacenti o psicotrope prese in considerazione dal legislatore ai fini dell'applicazione della disciplina penale. In tal modo, l'attività ministeriale si pone in termini di mera specificazione tecnica della normativa penale dettata, a monte, dal legislatore.

■ ■ □ Legge in senso “formale” o “materiale”

Discusso è in dottrina se il legislatore, nel sancire il principio della riserva di legge, abbia inteso riferirsi soltanto alla **legge in senso formale**, dunque alle norme emanate dal Parlamento, ovvero anche alla **legge in senso materiale**, ricomprendendo, in tal caso, anche gli atti normativi che promanano dal Governo, quali i decreti legge e i decreti legislativi. L'opinione attualmente dominante (Mantovani, Fiore) aderisce alla seconda soluzione in quanto si osserva che è la stessa Costituzione, negli artt. 76 (“l'esercizio della funzione legislativa [...]”) e 77 (“[...] decreti che abbiano valore di legge ordinaria”), ad *equiparare* i decreti legge e i decreti legislativi alla legge.

Giova osservare che, nella situazione attuale, il ricorso al decreto legge e al decreto legislativo in materia penale è molto diffuso.

Altro orientamento dottrinale (Carboni, Fiandaca-Musco) osserva che la tesi che intende la legge in senso “materiale” comporta un'evidente violazione del fondamento del principio di riserva di legge.

Ciò in quanto:

- con riguardo ai *decreti legislativi*, nonostante, a monte, vi sia la legge delega del Parlamento che il Governo provvede a concretizzare, *verrebbero meno* quelle *garanzie* che offre la *competenza esclusiva* del Parlamento, tra le quali soprattutto il controllo che l'opposizione esercita in tale sede sulle scelte della maggioranza e dunque non si eviterebbero eventuali forme d'arbitrio del potere esecutivo;
- con riguardo al *decreto legge*, i presupposti del medesimo, sanciti nell'art. 77 Cost. (“casi straordinari di necessità ed urgenza”), sono *incompatibili* con l'esigenza di ponderazione che non può mai mancare nel procedimento di criminalizzazione delle condotte umane.

■ ■ □ La legge regionale

Maggior unanimità di vedute sussiste invece con riguardo all'**esclusione** dal concetto di “legge” in materia penale, della **legge regionale**. Si afferma ciò sulla base dei seguenti argomenti:

- occorre rispettare il principio di *eguaglianza* di cui all'art. 3 Cost. che risulterebbe violato qualora determinati comportamenti fossero penalmente vietati in alcune Regioni e consentiti in altre;
- l'art. 120, co. 1, Cost., così come sostituito *ex L. cost.* 18-10-2001, n. 3, vieta alle Regioni di adottare provvedimenti che siano di ostacolo al libero esercizio dei *diritti fondamentali* dei consociati;
- i consigli regionali, al contrario del Parlamento, non hanno quella *visione generale e completa* della realtà nazionale che è un presupposto indefettibile dall'attività di criminalizzazione;
- la legiferazione in materia penale da parte di più Regioni risulterebbe incompatibile con il principio di *unità politica* sancito dall'art. 5 Cost.



DOTTRINA |

Discusso è, in dottrina, se la legge regionale può invece introdurre scriminanti della condotta penalmente rilevante, ad esempio, introducendo un diritto o un dovere (art. 51 c.p.), l'esercizio o l'adempimento dei quali integra, secondo invece la legge statale, un reato.

Una prima opinione (Nuvolone, Fiandaca-Musco) risponde affermativamente in quanto, non trattandosi di una criminalizzazione della condotta, non sussisterebbero tutte quelle esigenze garantistiche sottese al principio di riserva di legge.

Altra dottrina (Fiore) osserva, in senso contrario, che se la legge regionale fosse idonea a scriminare, potrebbero aversi comportamenti penalmente rilevanti in alcune Regioni e penalmente irrilevanti in altre, con conseguente violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e assenza, a monte, di una visione globale e concreta della realtà. Ciò condurrebbe, in altre parole, agli stessi effetti negativi che spingono la dottrina ad escludere che la legge regionale possa svolgere funzione di criminalizzazione.

La giurisprudenza esclude, in ogni caso, tale possibilità, affermando che le leggi regionali possono soltanto concorrere, analogamente alle fonti secondarie statali, a precisare i presupposti di applicazione della legge penale statale, ovvero ad emanare disposizioni attuative delle scelte fondamentali operate da quelle (Corte cost. 25-10-1989, n. 487).

■ ■ □ Le norme penali in bianco

Sono definite tali quelle **norme penali che rinviano ad altra fonte**, di rango subordinato (es. un regolamento amministrativo), per il *completamento* della descrizione della condotta incriminata.

ESEMPIO

Tizio, legale rappresentante di una società esercente l'attività di lavorazione del legno, viene condannato, ai sensi dell'art. 650 c.p. ("inosservanza dei provvedimenti dell'autorità"), in quanto non ottempera all'*ordine* contenuto in un'*ordinanza* comunale emessa per ragioni di igiene e sanità pubblica e diretta ad ottenere la conformità alla legge delle emissioni gassose in atmosfera prodotte da tale lavorazione (caso tratto da Cass. pen., sez. III, 26-1-2007, n. 10257).

Nell'art. 650 c.p. il legislatore punisce chi non osserva un provvedimento legalmente dato dalla Pubblica autorità ma non specifica il *concreto contenuto* di tale provvedimento che ovviamente è rimesso alla discrezionalità di tale autorità. In questa, come anche in altre ipotesi (es. art. 329 c.p.), la fonte di rango subordinato (nell'esempio, il provvedimento amministrativo) completa la descrizione della condotta incriminatrice.

■ ■ □ La consuetudine

Per consuetudine si intendono gli "usi", quali fonte del diritto, indicati e disciplinati rispettivamente dagli artt. 1 e 8 delle disposizioni sulla legge in generale. Come evidenziato

dalla dottrina civilistica (Trabucchi), per assurgere a fonte del diritto, sotto l'aspetto materiale, l'uso deve essere costante, generale e perdurare per un apprezzabile lasso temporale (*diuturnitas*), sotto l'aspetto psicologico deve essere osservato con la convinzione di rispettare un precetto giuridico (*opinio iuris ac necessitatis*).

L'uso può operare nelle materie regolate da leggi o regolamenti solo in quanto richiamato (*uso secundum legem*), e nelle materie non regolate da tali fonti (*uso praeter legem*). Non è ammesso l'uso contrario alla legge (*contra legem*) o che abroghi la legge (per desuetudine). Circa il **rapporto** tra il **principio della riserva di legge** e la **consuetudine**, occorre in primo luogo osservare che, data la riserva di legge in materia penale, la consuetudine, al pari di ogni altra fonte secondaria:

- non può *incriminare* un comportamento;
- non può *aggravare* un trattamento sanzionatorio predisposto dal legislatore;
- non può neanche *abrogare* una precedente norma di legge, visto che nel nostro ordinamento una legge può essere abrogata solo da una legge successiva.

Si ritiene in dottrina che la consuetudine possa invece svolgere funzione *scriminante* in quanto, potendo le cause di giustificazione trovare origine *nell'intero* ordinamento e non solo nel diritto penale, ben potrebbe, ad esempio, un diritto o un dovere trovare origine nella consuetudine.

La normativa dell'Unione europea

Circa il **rapporto** tra **riserva di legge** e **normativa europea**, l'orientamento attualmente pacifico nella giurisprudenza interna e in quella europea, ritiene che, ai sensi dell'art. 11 Cost. ("l'Italia [...] consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni [...]"), il diritto dell'Unione *prevalga* sul diritto interno, con conseguente *obbligo* da parte del giudice interno di *disapplicare* il diritto interno contrastante con quello europeo, anche in materia penale. Ciò in particolare vale per i regolamenti, per le direttive cc.dd. autoesecutive e per i Trattati nella parte in cui hanno pieno contenuto dispositivo.

Le fonti del diritto penale

Ricapitolando, le fonti del diritto penale sono:

- diritto dell'Unione europea;
- Costituzione;
- leggi costituzionali;
- leggi in senso formale (leggi statali);
- leggi in senso materiale (leggi delegate e decreti legge);
- ordinanze e bandi emanati durante lo stato di guerra (*ex art. 78 Cost., R.D. 3-7-1938, n. 415 e artt. 17-20 c.p.m.g.*).

1.2.2 • Il principio di tassatività

Nozione

Secondo tale principio, il legislatore deve **formulare** le norme penali **in maniera chiara e precisa**, in modo che risulti stabilito, senza possibilità di errore o equivoco, ciò che è

penalmente illecito e ciò che è invece penalmente irrilevante. Come chiarito sopra, anche tale principio si desume dalle stesse norme che sanciscono il principio di legalità. In particolare, si fa riferimento, in dottrina (Antolisei), all'uso, da parte del legislatore, dell'avverbio *espressamente* nell'art. 1 c.p. ("nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge [...]").

Con riguardo alla nozione, un primo orientamento dottrinale dominante (Fiandaca-Musco, Fiore) parla indifferentemente di **principio di tassatività e di determinatezza** della fattispecie penale, mentre altra dottrina (Palazzo) distingue:

- il principio di tassatività, che andrebbe riferito al momento della *formulazione* della fattispecie;
- il principio della determinatezza, che andrebbe riferito al momento dell'*interpretazione* e dunque dell'*applicazione* della norma.

■ ■ □ Fondamento

La funzione di tale principio è analoga a quella svolta dalla riserva di legge, con la differenza che mentre quest'ultima mira ad evitare gli abusi del potere esecutivo, quello di tassatività **mira ad evitare gli abusi del potere giudiziario** (in ogni caso, dunque, si salvaguarda il principio della separazione dei poteri e la libertà dei consociati). Il principio di tassatività è dunque strettamente correlato:

- al principio di *frammentarietà* del diritto penale, in quanto, punendo il legislatore solo alcune condotte aggressive del bene protetto, occorre che tali condotte siano adeguatamente descritte;
- alle *funzioni della pena* (in particolare a quella *general-preventiva*), considerato che l'esatta descrizione delle condotte criminose consente la più agevole conoscenza di ciò che è penalmente sanzionato;
- ai principi costituzionali dell'*obbligatorietà dell'azione penale* (art. 112 Cost.) e dell'*inviolabilità della difesa* in giudizio (art. 24 Cost.), in quanto, in mancanza di una descrizione precisa del reato, sorgerebbero dubbi con riguardo alla formulazione del capo di imputazione.

ESEMPIO

Tizio omette di custodire, con le opportune cautele, due caricatori muniti di proiettili, da lui detenuti. Condannato in primo grado per il reato di "inosservanza del dovere di diligenza nella custodia di armi ed esplosivi", previsto dall'art. 20 della L. 18-4-1975, n. 110, viene assolto dalla Corte di Cassazione in quanto la sua condotta di negligente custodia aveva avuto ad oggetto non delle armi, così come testualmente richiesto dall'art. 20, della legge citata, bensì parti di armi (i caricatori) e cioè una *res* che esula dal dato testuale dell'art. 20, né risulta considerata dall'art. 2 della stessa legge, al quale il primo rinvia per la definizione di armi (caso tratto da Cass. pen., 21-12-2004, n. 4659).

Giova osservare che quasi sempre la Corte costituzionale ha escluso l'illegittimità costituzionale delle norme penali per violazione del principio di tassatività.



GIURISPRUDENZA |

Con una nota sentenza (sent. 8-6-1981, n. 96) la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del **reato di plagio** (art. 603 c.p.) per violazione del principio di tassatività, ha avuto modo di precisare che per essere conforme al principio di tassatività, la fattispecie incriminatrice non solo deve essere formulata, dal punto di vista *linguistico*, in modo preciso e completo (**verificabilità in astratto**), ma deve anche prendere in considerazione condotte criminose che risultino verificabili nella loro effettuazione e nel loro risultato concreto (**verificabilità empirica**), di talché è da escludere la legittimità costituzionale di quelle disposizioni legislative (come appunto la norma sul reato di plagio) che inibiscano o ordinino o puniscano fatti che per qualunque nozione ed esperienza devono considerarsi inesistenti o non razionalmente accertabili.

■ ■ □ Elementi normativi della fattispecie

In sede di formulazione della norma, le principali tecniche di normazione adottate dal legislatore penale sono due:

- **normazione descrittiva**, che per descrivere la fattispecie utilizza *elementi descrittivi*, cioè *empirici* (afferenti alla realtà empirica), come i concetti di “uomo” e “morte” nel reato di omicidio (art. 575 c.p.); logicamente l'esclusivo ricorso a questa tecnica potrebbe portare all'inconveniente di un eccesso casistico;
- **normazione sintetica** che, per descrivere la fattispecie evitando l'eccesso casistico cui darebbe luogo l'esclusivo utilizzo della normazione descrittiva, utilizza *elementi normativi*, elementi che cioè abbisognano, per la determinazione del loro contenuto, di essere *integrati* da una norma *diversa* da quella incriminatrice. Si parla, in tal caso, di **elementi normativi della fattispecie**.

Con riguardo a questi ultimi, occorre ulteriormente distinguere:

- se la norma integratrice è *giuridica* (elemento normativo giuridico: es. i concetti di “altruità” o “proprietà” nel reato di furto) il principio di tassatività è solitamente rispettato;
- se invece tale norma è *extragiuridica* (elemento normativo extragiuridico: es. il concetto di “comune sentimento del pudore” nel reato di atti osceni in luogo pubblico), cioè norma di *costume* o *sociale*, possono nascere più facilmente dubbi circa il rispetto di tale principio e dunque circa la legittimità costituzionale della norma. Ciò in quanto i valori sociali e morali sono inevitabilmente legati alla coscienza collettiva di una comunità che si forma in un dato momento storico, coscienza che, per sua natura, è destinata a mutare a seguito dei cambiamenti del contesto circostante. Trattandosi di valori mutevoli, le norme extragiuridiche si porrebbero in conflitto con l'esigenza di certezza del diritto sottesa alla tassatività del diritto penale.



ALL'ESAME

- Che differenza intercorre tra norme penali in bianco ed elementi normativi della fattispecie?

La differenza è netta in quanto norme penali in bianco sono tutte quelle che richiedono ad una fonte subordinata (es. regolamento amministrativo) la determinazione o la specificazione della fattispecie incriminatrice in esse contenuta. Quando una norma penale contiene elementi normativi, invece, la fattispecie incriminatrice *non abbisogna* di *integrazioni* o *specificazioni* perché è già determinata nella stessa norma: l'elemento esterno (normativo) viene richiamato nella norma al solo fine di chiarire il *significato* di tale fattispecie già determinata, incidendo dunque solo sotto il profilo *semantico* della fattispecie.

1.2.4 • Il principio d'irretroattività della norma penale

Nozione

In base a tale principio, la legge penale non può sanzionare fatti che siano stati commessi prima della sua entrata in vigore.

Esso trova fondamento normativo non solo, come gli altri due principi sinora analizzati, nell'art. 25 Cost., ma anche nell'art. 11 delle preleggi ("La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo"), e nell'art. 2, co. 1, c.p., che dispone:

Art. 2, co. 1, c.p. - Successione di leggi penali.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Dal riconoscimento costituzionale del principio d'irretroattività della legge penale deriva che il legislatore, a differenza del diritto civile, non potrebbe, con legge ordinaria, derogare all'**art. 11 preleggi** e dunque al principio d'irretroattività in materia penale.

Fondamento

A differenza dei principi di riserva di legge e di tassatività, tale principio mira a salvaguardare la libertà personale dei consociati dagli *abusi* del potere *legislativo*. Anche in tal caso viene poi in rilievo la funzione general-preventiva e special-preventiva della pena.

La retroattività della legge penale più favorevole

Dispone il 2° comma dell'art. 2 c.p. che "nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge *posteriore*, non costituisce *reato*; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali". È ivi sancito il principio della **retroattività della legge più favorevole** (o c.d. principio di **non ultrattività** della legge penale).

Al riguardo, può citarsi la L. 24-2-2006, n. 85, contenente modifiche al codice penale in materia di *reati di opinione*, che ha abrogato una serie di reati (artt. 269, 272, 279, 406 c.p.). È opinione pacifica che non vi è contrasto tra il principio della retroattività della legge più favorevole e l'art. 25 Cost. (principio d'irretroattività della legge penale) perché la prima

norma assicura l'*eguaglianza sostanziale* di cui all'art. 3 Cost.: se un determinato fatto non è più considerato dall'ordinamento come offensivo di un bene giuridico, non sarebbe ragionevole punire o continuare a punire chi ha commesso tale fatto prima dell'intervenuta abrogazione o depenalizzazione; si verrebbe altrimenti a creare una disparità di trattamento tra chi ha agito prima e chi agisce dopo l'entrata in vigore della norma abrogatrice.



GIURISPRUDENZA |

Con la sentenza 18-6-2008, n. 215, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, co. 547, L. 23-12-2005, n. 266, per contrasto con l'art. 3 Cost., laddove disponeva che, per i reati depenalizzati dalla legge medesima (reati di cui all'art. 110, co. 9, R.D. 18-6-1931, n. 773), continuasse ad applicarsi la sanzione penale nei riguardi di coloro che li avessero commessi prima della depenalizzazione.

Ambito operativo

Si discute se l'irretroattività della legge penale operi anche con riguardo al **diritto penale processuale** e, più precisamente, con riguardo a quelle norme che attengono all'*accertamento della punibilità* ed all'*irrogazione ed applicazione* della pena, nel caso in cui esse entrino in vigore nel corso del procedimento penale e risultino più svantaggiose per l'imputato.

ESEMPIO

Tizio, prima dell'entrata in vigore della L. 7-8-1992, n. 356, viene indagato per il reato di riciclaggio e risulta titolare di una somma di denaro sproporzionata rispetto al proprio reddito e della quale non può giustificare la legittima provenienza. In tal caso, l'autorità giudiziaria ritiene comunque ammissibile il sequestro preventivo *ex art. 321, co. 2, c.p.p.*, finalizzato alla confisca di cui all'art. 12*quinq*ues, co. 2, della legge citata, in quanto, sebbene il fatto sia stato commesso prima dell'entrata in vigore di tale legge e dunque dell'operatività di tale tipo di confisca, il sequestro costituisce norma processuale di immediata applicabilità, non assoggettata al principio di irretroattività della legge penale (caso tratto da Trib. Bari, 19-10-1992).

Al riguardo, il quadro interpretativo è il seguente.

L'opinione prevalente in dottrina (Fiandaca-Musco) e in giurisprudenza (*ex multis*, Cass. pen., sez. I, 26-5-1993) esclude l'irretroattività delle norme di diritto processuale penale. Altra tesi dottrinale (Gallo) invece si esprime favorevolmente in quanto ritiene che si è puniti anche con riguardo alle modalità del procedimento con cui vengono accertati gli elementi del reato e la pena è irrogata ed applicata.

1.2.5 • Il divieto di analogia in materia penale

Nozione

Come previsto dall'art. 12, co. 2, delle disposizioni preliminari al codice civile, si parla di **applicazione analogica** della legge con riguardo alle ipotesi in cui ad una determinata fattispecie concreta che non risulta disciplinata dalla legge:



- si applica la disciplina contenuta in una legge che disciplina un *caso simile* o *una materia analoga* (*analogia legis*);
- si applica la disciplina che si desume dai *principi generali* dell'ordinamento giuridico (*analogia iuris*).

Presupposti per l'applicazione analogica delle norme giuridiche sono dunque:

- un caso concreto *non contemplato* dal legislatore (se fosse contemplato, ma non espressamente, si dovrebbe parlare di interpretazione estensiva e non di analogia);
- uno o *più elementi in comune* tra il caso contemplato dalla legge e quello non contemplato;
- l'identità di *ratio* tra questi due casi, che, a sua volta, consegue all'identità degli elementi.

Art. 12, co. 2, disp. prel. c.c. - Interpretazione della legge.

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Si parla in tal caso di *analogia iuris*, la quale opera in via sussidiaria rispetto all'*analogia legis*.

Si parla in tal caso di *analogia legis*.

Il procedimento analogico presuppone pertanto una *lacuna normativa* e, come sottolineato in dottrina (Antolisei), si pone quale strumento non di interpretazione bensì di *integrazione* della legge.

L'applicazione analogica è **vietata nel diritto penale**. Tale divieto, oltre ad essere contenuto nei suindicati artt. 1 c.p. (laddove si specifica che il fatto deve essere *espressamente* previsto come reato) e 199 c.p. ("nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza [...] *fuori dei casi* dalla legge stessa preveduti"), è precisato nell'art. 14 disp. prel.

Art. 14 disp. prel. c.c. - Applicazione delle leggi penali ed eccezionali.

Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

Tale norma sancisce dunque il divieto di analogia per norme penali e per quelle che, in quanto derogano alla legge generale, si definiscono eccezionali.

Come già esposto, si ritiene che il divieto di analogia trovi fondamento normativo anche nell'art. 25 Cost., essendo strumentale alla garanzia della *libertà* dei consociati.

Il divieto di interpretazione analogica è strettamente correlato ai principi di *frammentarietà* e *tassatività*.

Il divieto ha ad oggetto sia l'*analogia legis* (applicazione della legge ai casi simili non espressamente considerati dal legislatore), che l'*analogia iuris* (applicazione della disciplina giuridica desunta dai principi generali dell'ordinamento giuridico), entrambe indicate nell'art. 12, co. 2, disp. prel. c.c.

■ ■ □ Fondamento

Tale principio mira a salvaguardare la libertà personale dei consociati dagli *abusi del potere giudiziario*: in ottemperanza al principio della riserva di legge, se fosse consentita l'interpretazione analogica delle norme incriminatrici, si consentirebbe all'organo giudicante di individuare nuove ipotesi di reato e dunque di sostituirsi al legislatore.

■ ■ □ Interpretazione estensiva

La differenza con l'interpretazione estensiva, che è invece ammessa per le norme penali, non sussistendo alcun divieto in merito, è la seguente.

Si osserva che con l'interpretazione estensiva non si va al di là dei “*possibili significati letterali* dei termini impiegati nel testo di legge” (Fiandaca-Musco), dunque “si mantiene il campo di validità della norma entro l'area di *significanza dei segni linguistici* della norma” (Cass. pen., sez. V, 3-7-1991). Con l'applicazione analogica, invece, si va ben al di là di tale ambito: sulla base della identità di *ratio* tra la fattispecie considerata dalla legge e quella non espressamente considerata, si crea una nuova norma prima inesistente.

ESEMPIO

Tizio, medico, cagiona gravissime lesioni a Caio eseguendo erroneamente un intervento chirurgico. In sede di accertamento dell'eventuale responsabilità penale per il reato di lesioni aggravate, la difesa invoca l'applicazione dell'art. 2236 c.c., secondo cui il prestatore d'opera, salva l'ipotesi in cui abbia agito con dolo o colpa grave, è esonerato dall'obbligo del risarcimento dei danni quando la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. L'autorità giudicante esclude l'operatività dell'art. 2236 c.c. in sede di accertamento dell'elemento psicologico del reato in quanto ritiene che la sua applicazione non possa avvenire né con interpretazione analogica, in tal caso vietata a causa del carattere eccezionale della disposizione rispetto ai principi vigenti in materia, né attraverso interpretazione estensiva, data la completezza e l'omogeneità della disciplina penale del dolo o della colpa (caso tratto da Cass. pen., sez. IV, 24-1-1984, n. 2734).

Se chiara è la distinzione a livello concettuale, non sempre agevole è distinguere tra analogia ed interpretazione estensiva a livello concreto.



GIURISPRUDENZA |

Un noto contrasto giurisprudenziale si è avuto, in passato, con riguardo alla configurabilità o meno del reato di cui all'art. 501**bis** (manovre speculative su merci) nell'ipotesi in cui il titolare di una rilevante quantità di immobili, in presenza di una situazione di rarefazione sul mercato degli immobili ad uso abitativo offerti in locazione, li sottragga al mercato. In tal caso, la giurisprudenza di merito (Pret. Messina, 20-2-1979) ha ritenuto configurabile il reato in quanto, in base ad un'interpretazione estensiva della fattispecie, ha ricompreso il bene “casa” tra i beni di prima necessità di cui all'art. 501**bis**. La Corte di Cassazione (sent. 18-3-1979) seguita dalla giurisprudenza di merito successiva (Pretura Milano, 11-1-1990),



nonché dalla Corte costituzionale (ord. 21-7-1983, n. 233) ha invece affermato che il concetto di “casa” esula dall’ambito semantico della categoria dei beni considerati dall’art. 501*bis* e dunque potrebbe rientrare nell’ambito operativo di tale reato solo attraverso un’applicazione analogica *in malam partem*.

■ ■ ■ Ambito operativo

Si discute circa l’ambito operativo del divieto di analogia.

Un primo orientamento (Nuvolone, Marini), minoritario, privilegiando l’esigenza di certezza del diritto, ritiene che tale divieto abbia ad oggetto non solo le norme incriminatrici, ma anche quelle di **favore** (es. cause di giustificazione), in quanto, escludendo le seconde dal divieto, si renderebbero *incerti* i limiti di applicazione della norma penale.

Un secondo orientamento (Fiandaca-Musco, Mantovani, Gallo, Pagliaro), prevalente, esclude dal divieto le norme di favore perché l’art. 25, co. 2, Cost. sancisce il primato non della certezza del diritto penale, ma della **garanzia della libertà personale**. Ovviamente l’applicazione analogica in *bonam partem* deve escludersi in caso di norme di favore che hanno carattere eccezionale.

Si ammette dunque l’applicazione analogica per quelle *cause di giustificazione* o di *esclusione della colpevolezza* che contribuiscono a determinare i presupposti generali di applicazione delle norme incriminatrici.

ESEMPIO

Tizio, sequestrato a scopo di estorsione da Caio, per liberarsi, cagiona lesioni a quest’ultimo approfittando del fatto che sta dormendo, in quanto sa che non sarà pagato alcun riscatto. In tal caso, si ipotizza in dottrina (Fiandaca-Musco) la possibilità di scriminare la condotta di Tizio attraverso il ricorso alla scriminante della legittima difesa: pur mancando il requisito dell’attualità del pericolo, richiesto dall’art. 52 c.p., tale norma potrebbe applicarsi, in via analogica, in termini di legittima difesa cd. anticipata.

Si esclude invece l’applicazione analogica, data l’eccezionalità delle norme:

- per le **immunità** (in quanto derogano al principio dell’obbligatorietà della legge penale);
- per le **cause di estinzione** del reato e della pena (che derogano alla generale disciplina del reato);
- per le **cause speciali di non punibilità** (che, in quanto dettate da ragioni di opportunità politico-criminale, non possono valere oltre le ipotesi specifiche cui il legislatore ha espressamente fatto riferimento).

DOMANDE DI AUTOVALUTAZIONE

1) Quale tra questi non rientra tra i principi garantistici del diritto penale?

- A Il principio di legalità
- B Il principio di materialità
- C Il principio di sussidiarietà
- D Il principio di offensività

2) Cosa si intende per norma penale in bianco?

- A Una norma in cui è fissata la sanzione, mentre il precetto ha carattere generico, essendo la sua esatta determinazione affidata a una fonte secondaria
- B Una norma in cui è determinato il precetto, ma non la sanzione
- C Una norma contenuta in una legge straordinaria
- D Una norma contenuta in una legge durante il periodo di *vacatio legis*

3) L'art. 25 della Costituzione disponendo che "nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge" sancisce uno dei principi fondamentali in materia penale, ossia:

- A il principio di offensività
- B il principio di colpevolezza
- C il principio di legalità
- D il principio di irretroattività

4) Secondo le disposizioni dell'art. 5 del codice penale:

- A non è mai possibile invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale, nemmeno se si tratta di ignoranza inevitabile
- B è sempre possibile invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale
- C nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale tranne i casi di ignoranza inevitabile

D solo i giuristi non possono invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale

5) Secondo il disposto dell'art. 1 del codice penale:

- A la responsabilità penale non è personale
- B la responsabilità penale è personale
- C nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto dalla legge come reato, né con pene che non siano da essa stabilite
- D la responsabilità è personale

6) Non possono essere annoverate tra le fonti del diritto penale:

- A i decreti legge
- B le leggi delegate
- C le leggi regionali
- D le leggi statali

7) La norma penale ha carattere statutale nel senso che è:

- A concordata a livello internazionale tra i vari Stati
- B disposta da un codice scritto
- C proveniente dallo Stato e da altri enti presenti all'interno dello stesso
- D proveniente soltanto dallo Stato

8) La pena da applicare all'autore del reato:

- A deve essere prevista da un'ordinanza
- B deve essere oggetto di regolamento
- C deve essere oggetto di una deliberazione da parte dell'autorità preposta all'accertamento del reato stesso
- D deve essere contenuta in una legge

9) Il principio di legalità sarebbe rispettato nella forma ma eluso nella sostanza se:

- A la legge che eleva a reato un dato fatto lo configurasse in termini così generici da non lasciar individuare con sufficiente precisione il comportamento penale sanzionato
- B la legge che eleva a reato un dato fatto non lo configurasse in termini così generici da lasciar individuare con sufficiente precisione il comportamento penale sanzionato
- C la legge violasse il principio di sussidiarietà
- D nessuna delle precedenti risposte è corretta

10) Il principio di determinatezza:

- A coinvolge la tecnica di formulazione delle fattispecie criminose e tende a salvaguardare i cittadini contro eventuali abusi del potere giudiziario
- B riguarda la gerarchia delle fonti in materia penale
- C coinvolge la tecnica di formulazione delle fattispecie criminose e tende a salvaguardare i cittadini contro eventuali abusi del potere politico
- D nessuna delle precedenti risposte è corretta

Risposte esatte: 1) A, 2) A, 3) C, 4) C, 5) B, 6) C, 7) D, 8) D, 9) A, 10) A.

Per **esami universitari, concorsi pubblici e abilitazioni professionali**

Chiari, sintetici ma esaustivi, finalizzati a una preparazione mirata alle prove d'esame, i volumi della collana minimanuali presentano gli aspetti salienti della **disciplina** senza tralasciare i più significativi orientamenti della **dottrina** e della **giurisprudenza**.

La trattazione schematica e l'ampio ricorso a rubriche e apparati didattici consentono una lettura rapida e al contempo facilitano il **ripasso** e la **verifica** degli apprendimenti.

Indice

► **Parte Prima | La legge penale** • 1 La funzione di garanzia della legge penale • 2 L'interpretazione della legge penale • 3 L'efficacia della legge penale (limiti temporali, spaziali e personali). ► **Parte Seconda | Il reato** • 1 Nozione e struttura del reato • 2 Tipicità (condotta, evento e nesso causale) • 3 Antigiuridicità e cause di giustificazione • 4 Colpevolezza e cause di esclusione della colpevolezza (colpevolezza, imputabilità, dolo, colpa, responsabilità oggettiva e cause di esclusione della colpevolezza). ► **Parte Terza | Le forme di manifestazione del reato** • 1 Le circostanze del reato • 2 Il tentativo • 3 Il concorso di persone nel reato • 4 Il concorso di reati • 5 Il concorso apparente di norme. ► **Parte Quarta | Le conseguenze giuridiche del reato** • 1 La pena • 2 La punibilità • 3 Le misure di sicurezza • 4 Le misure di prevenzione • 5 Le conseguenze civili del reato



Nelle estensioni online è possibile consultare delle specifiche **infografiche**. Ulteriori **materiali didattici** e **approfondimenti** sono disponibili nell'area riservata.

Seguici anche su



<https://www.facebook.com/infoConcorsi>



<https://twitter.com/infoconcorsi>



blog.edises.it



www.edises.it
info@edises.it

€ 22,00

